

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### 14° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° GIUGNO 1988

Presidenza del Presidente COVI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Modificazioni alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari del tribunale di La Spezia e del tribunale di Massa» (228), d'iniziativa del senatore Angeloni e di altri senatori

##### (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 13, 14, 15 e <i>passim</i>
ACONE (PSI)	14
BATTELLO (PCI)	15
CASOLI (PSI)	20
CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	20
FILETTI (MSI-DN)	15
PINTO (DC)	14
VITALONE (DC), relatore alla Commissione	13, 15, 20

«Nuove norme per la semplificazione della riscossione dei diritti di cancelleria» (577), d'iniziativa del senatore Ruffino e di altri senatori

##### (Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	21, 22, 23
ACONE (PSI), relatore alla Commissione	21, 23
CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	23
FILETTI (MSI-DN)	23

«Modifica del comma secondo dell'articolo 604 del codice di procedura penale» (617), d'iniziativa del senatore Casoli

##### (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4, 7 e <i>passim</i>
BATTELLO (PCI)	5, 9, 11 e <i>passim</i>
CASOLI (PSI)	5, 12
CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	9, 11
DI LEMBO (DC)	12
FILETTI (MSI-DN)	4, 12
PINTO (DC), relatore alla Commissione	2, 8, 9 e <i>passim</i>
VITALONE (DC)	7

«Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie» (1047)

##### (Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	24, 29, 32 e <i>passim</i>
ACONE (PSI)	31, 32, 35
BATTELLO (PCI)	33, 35
CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	27, 29, 30 e <i>passim</i>
COCO (DC)	31, 33, 34
DI LEMBO (DC), relatore alla Commissione	24, 30, 33 e <i>passim</i>
FILETTI (MSI-DN)	26, 32, 33 e <i>passim</i>
GALLO (DC)	30, 34, 35
VITALONE (DC)	29, 33, 34

*I lavori hanno inizio alle ore 10,35.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Modifica del comma secondo dell'articolo 604 del codice di procedura penale» (617),**  
d'iniziativa del senatore Casoli  
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica del comma secondo dell'articolo 604 del codice di procedura penale», d'iniziativa del senatore Casoli.

Prego il senatore Pinto di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

PINTO, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge d'iniziativa del senatore Casoli, volto a modificare il secondo comma dell'articolo 604 del codice di procedura penale, relativo alla iscrizione di sentenze e altri provvedimenti nel casellario giudiziale, rappresenta a mio avviso un'iniziativa meritoria e provvidenziale. Essa si iscrive nell'ambito delle altre iniziative di cui la Commissione giustizia si sta interessando in questi ultimi tempi, tendenti a ridurre il carico di lavoro degli uffici giudiziari appesantiti da oneri spesso inutili o che rispondono solo a esigenze di natura burocratica. Vorrei ricordare a questo proposito l'altro provvedimento d'iniziativa del senatore Filetti, per la rinuncia da parte dello Stato al rimborso delle spese giudiziarie di piccola entità, che abbiamo approvato in una delle ultime sedute.

Per cognizione completa dei colleghi, debbo dire che la 1<sup>a</sup> Commissione permanente ha formulato il proprio parere favorevole sul disegno di legge e rileva l'opportunità che la proposta modifica venga recepita nel testo del nuovo codice di procedura penale. Se è consentito formulare una osservazione su questo parere, penso che la questione sia talmente urgente che il rinvio, che pure sarebbe organico in relazione alla proposta formulata, comporterebbe un aggravio di lavoro al quale ho fatto cenno e soprattutto un rinvio a tempi estremamente lunghi rispetto all'urgenza che mi sono permesso di sottolineare.

Nel merito della proposta penso occorra partire dalla formulazione dell'articolo 604 del codice di procedura penale del 1931, il quale prevedeva che nel casellario giudiziale si iscrivessero per estratto, oltre alle annotazioni prescritte da particolari disposizione di legge, le sentenze di proscioglimento pronunziate nell'istruzione o nel giudizio, appena sono divenute irrevocabili, le sentenze che dichiarano non colpevole il condannato pronunziate dalla Corte di cassazione o dal giudice di rinvio nel giudizio di revisione. Lo stesso articolo nell'ultima parte prevedeva che nel casellario si iscrivesse altresì, in caso di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata per

amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per altra causa; inoltre, dovevano essere iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione.

L'articolo 604 ha subito due consistenti modifiche nel corso degli anni, in particolare con le leggi 14 maggio 1952, n. 158, e 18 giugno 1955, n. 517. A seguito di queste modifiche l'articolo 604 in sostanza prevede la non iscrizione nel casellario giudiziale delle sentenze di non doversi procedere per remissione di querela, per prescrizione, per amnistia, tranne - questo è interessante - il caso che sia stata prima pronunciata sentenza, anche non irrevocabile, di condanna o di assoluzione per insufficienza di prove.

Il disegno di legge del collega Casoli è volto ad eliminare quest'ultima parte, cioè l'inciso relativo alla circostanza che per tutte e tre le cause poc'anzi richiamate si debba derogare al principio di non iscrizione della sentenza quando questa sia stata preceduta da sentenza anche non irrevocabile di condanna o di assoluzione per insufficienza di prove. In sostanza, si determina una notevole sperequazione nell'ipotesi in cui il provvedimento di applicazione dell'amnistia viene emesso senza che sia intervenuta nel frattempo qualunque altra sentenza, per esempio di assoluzione per insufficienza di prove o di condanna.

Viene portato un esempio calzante di due imputati per lo stesso reato ad essi addebitato in concorso, uno dei quali sia stato condannato o assolto per insufficienza di prove con sentenza non definitiva prima dell'intervento di una delle tre cause estintive del reato previste dalla norma, mentre nei confronti dell'altro non sia stata pronunciata alcuna sentenza nella fase del giudizio, per essere stata disposta la separazione del procedimento contro di lui per una delle cause previste dall'ordinamento. Intervenuta l'amnistia che dichiara di non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati, si determina questa diversa valutazione del fatto in sé: colui nei cui confronti è stata già pronunciata sentenza non irrevocabile dal primo giudice si vedrà iscritta nel certificato penale la sentenza di amnistia; colui che, invece, ha visto rinviato il processo si troverà in una posizione avvantaggiata poichè la sentenza non viene iscritta.

Del fatto si è occupata anche la Corte costituzionale con la sentenza 13 dicembre 1972, n. 182, ma si ritenne non fondata la questione. Tuttavia, la motivazione non ci è sembrata convincente, perché la Corte si è appigliata alle esigenze di natura statistica che non si conciliano con le ragioni che erano state addotte a favore della non conformità alla Costituzione di questa normativa.

Sulle ragioni dell'urgenza e dell'opportunità del provvedimento credo di non dovere prolungarmi, perchè esse risultano in maniera assai chiara nella relazione che accompagna il disegno di legge, in cui si insiste su appesantimenti che talvolta determinano addirittura la paralisi del sistema della giustizia. Tutti sanno, proprio nel caso di provvedimenti di amnistia, a quali oneri le Corti di appello e la Corte di cassazione vadano incontro per una serie di comunicazioni che devono essere fatte per legge.

In sostanza, come dicevo all'inizio, credo che il provvedimento possa e debba essere esaminato favorevolmente dalla Commissione, anche se nel merito dell'articolo unico c'è da avanzare qualche osservazione.

La prima osservazione è la seguente: nel disegno di legge si parla di sentenze e decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione, salvo che sia stato

concesso il beneficio indicato nell'articolo 163 del codice penale. Mi rendo conto dell'opportunità di questa norma perché, ove sia stato concesso il beneficio, questo deve comunque risultare dalla sentenza. La comune esperienza ci porta, però, a considerare come talvolta la concessione di un beneficio si risolve in danno nei confronti del condannato, perché se vi è condanna senza concessione del beneficio non vi è nessuna traccia nel casellario giudiziale; quando, invece, viene concesso questo beneficio, del quale l'imputato deve essere meritevole, tale circostanza diventa un danno in quanto comporta l'iscrizione.

Nell'articolo si indicano anche le sentenze di non doversi procedere o di assoluzione per contravvenzioni per le quali la legge commina soltanto la pena dell'ammenda: si tratta di contravvenzioni di scarsa entità al punto che il legislatore ha previsto solo l'ammenda ed è giusto che non risulti. Anche in questo caso vi è un inciso che sottopongo all'attenzione dei colleghi per una possibile revisione: «salvo che sia stato concesso il perdono giudiziale». Mi rendo conto che l'irripetibilità del perdono giudiziale consente che ve ne sia traccia nel caso che sia dichiarata la relativa forma del non doversi procedere, mi sembra però sproporzionato che un perdono giudiziale per una contravvenzione di lievissima entità possa precludere il beneficio della non reale iscrizione nell'ambito del casellario.

Sono queste le semplici osservazioni che sottopongo all'attenzione dei colleghi; insisto, comunque, sulla validità dell'iniziativa e nell'auspicio dell'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FILETTI. Ritengo che il disegno di legge al nostro esame meriti considerazioni favorevoli per lo spirito che lo anima. Tende, infatti, a semplificare e a diminuire il lavoro delle cancellerie giudiziarie, che è assai rilevante e che di fatto intralcia il normale *iter* delle attività giudiziarie.

Altri disegni di legge al riguardo, e aventi lo stesso fine, sono stati presentati sia al Senato che alla Camera dei deputati, e ringrazio il relatore per aver voluto ricordare il mio disegno di legge, in ordine a determinate spese giudiziarie penali fino ad un certo limite.

Il senatore Pinto ha ritenuto di fare due rilievi che mi trovano consenziente. Per quanto concerne il primo, poichè la norma di carattere generale è quella di non procedere all'iscrizione nel casellario giudiziale e non sussiste più il motivo del beneficio della non iscrizione, si dovrebbe modificare il codice penale laddove prevede il beneficio della non iscrizione in determinati casi, perché se non si deve iscrivere in tutti i casi non vedo perché debba essere un beneficio quello di non iscrivere.

Per quanto riguarda la seconda osservazione, relativa al perdono giudiziale, mi trovo consenziente la proposta di depennare questo inciso perché, come ha esattamente rilevato il senatore Pinto, si tratta in questi casi di reati di minima entità o di non rilevante entità, che comportano il perdono giudiziale. Quindi, eliminare questa eccezione, così com'è prevista all'articolo 1 del disegno di legge, mi sembra sia conferente.

Per questi motivi, fin da ora, con l'accoglimento dei due emendamenti che intende presentare il relatore, a nome della mia parte politica, esprimo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione.

CASOLI. Come presentatore del disegno di legge avrei forse il dovere di non intervenire, ma mi sembra però doveroso esprimere il più vivo ringraziamento al senatore Pinto per la relazione e soprattutto per avere caldeggiato l'immediata approvazione di questo provvedimento, in ordine al quale la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole, ma del quale auspica il differimento dell'approvazione, ritenendo più opportuno l'inserimento di detto disegno di legge nel testo del prossimo codice di procedura penale.

Sono d'accordo che debba essere riportato anche nel nuovo codice di procedura penale; mi sembra, però, che i tempi potrebbero essere troppo lunghi. Ho presentato il provvedimento in esame su sollecitazione dei miei colleghi della Corte di cassazione ed in particolare ho potuto costatare direttamente quante schede siano in giacenza. Ad esempio, presso la Corte di cassazione sono oltre 100.000; ammontano a diverse centinaia di migliaia nei vari uffici giudiziari. Pertanto, ogni ulteriore differimento dell'approvazione appesantirebbe il lavoro degli uffici giudiziari, distogliendoli da incombenze più grandi e urgenti. Questa effettiva ragione di urgenza è stata riconosciuta allorché è stato stabilito di esaminare il disegno di legge in sede deliberante.

Ringrazio anche il senatore Filetti per le sue puntuali osservazioni nel merito del disegno di legge. Il provvedimento in esame rimuove un lavoro inutile ed anche una palese ingiustizia e sperequazione di trattamento, verificandosi, com'è già stato messo in evidenza dal relatore, attualmente situazioni di disparità che violano il principio di uguaglianza.

Per quanto riguarda gli emendamenti, devo far presente che ho inserito due incisi proprio per l'esigenza relativa agli effetti tipici di questi due istituti. Mi rendo peraltro conto che si tratta di qualche cosa di vessatorio, per cui non ho niente in contrario; anzi sono favorevole all'approvazione degli emendamenti, anche perché la concessione del beneficio di cui all'articolo 163 e del perdono giudiziale, in relazione a questi reati soltanto contravvenzionali e per di più puniti con la pena dell'ammenda, anche se non annotata non crea alcun problema in ordine alla successiva applicazione di questi benefici. Sono, quindi, favorevole all'accoglimento dei due emendamenti proposti dal relatore che ringrazio ancora.

BATTELLO. Signor Presidente, dico subito che sono favorevole al disegno di legge. La mia unica riflessione riguarda, caso mai, l'opportunità di razionalizzare ancora di più l'intervento, che il presente disegno di legge riferisce soltanto al problema dell'iscrizione di una sentenza di proscioglimento dopo che in primo grado c'è stata una condanna, con specifico riferimento all'amnistia. Secondo me, occorrerebbe un maggiore sforzo di razionalizzazione (e vedo che in tale direzione si muove anche la sollecitazione del relatore), nel senso che se ci limitiamo soltanto a questo intervento, rilevante ma parzialissimo, lasciamo permanere o rinunciamo ad affrontare una situazione che è bisognevole di interventi più generali, anche tenuto conto che l'ultimo importante intervento di razionalizzazione risale alla legge del 1952, poi recepita *in toto* dalla modifica penal-processuale di cui alla novella del 1955. Dopo il 1955 c'è stata un'unica minima modifica che riguarda le conseguenze della legge di depenalizzazione e di applicazione di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi. Emerge con forza la questione dell'amnistia. Ricordo, oltre a ciò che ha detto il relatore, che un

altro problema che va affrontato o del quale comunque occorre prendere consapevolezza è dato dal persistente obbligo d'iscrizione, tra le sentenze di proscioglimento, anche, per esempio, dell'assoluzione per insufficienza di prove, che non è una condanna e che può non essere preceduta da una condanna, perché nel sistema l'obbligo dell'iscrizione della sentenza di assoluzione per insufficienza di prove sussiste anche ove l'assoluzione si verifichi in primo grado. Questo accade perché il sistema del casellario, ripeto, è il risultato di stratificazioni, né si riesce a capire (anche tenendo conto delle puntualizzazioni che sulla natura del casellario e dell'iscrizione ha fatto la Corte costituzionale in due sentenze dedicate alla materia: quella riportata nel fascicolo di documentazione che è la n. 182 del 1972, ma anche la successiva, la n. 225 del 1975) il perché di alcune novelle, di alcune modificazioni della normativa intervenuta nel corso di questa stratificazione. Ho fatto una breve ricognizione (tanto per rendermi conto dei riferimenti alla materia della quale ci occupiamo) della relativa disciplina a partire dal codice penal-processuale del 1913. Essa quindi riguarda il 1913, il 1931, la grande novella del 1952, il recepimento avvenuto nel 1955 e la normativa vigente in seguito alla novella sulla depenalizzazione. Costato che sono intervenute modifiche, ma non tutte sono riportabili in modo necessario alla qualificazione del casellario come sistema, come regime di documentazione e di certificazione. Infatti, le esigenze di documentazione e di certificazione sussistevano nel 1913, continuavano a sussistere nel 1931, nel 1952, nel 1955 e sussistono tuttora. Ma è cambiato qualcosa, soprattutto attraverso modifiche che poi hanno avuto un effetto di ripercussione, laddove nel 1952 si è introdotta - assoluta novità - la clausola dell'eccettuazione dell'iscrizione, che ha reso enormemente complicato un sistema originariamente lineare. Sfugge fino in fondo la logica di questa clausola eccettuativa. Permangono delle incongruenze; ne cito una soltanto. Non nel 1913 ma nel 1931 si è sentita l'esigenza, sempre in materia penale (mi limito a questo discorso), di arricchire la normativa esistente con la clausola «si iscrivono le sentenze che dichiarano non colpevole il condannato pronunciate dalla Corte di cassazione o dal giudice di rinvio nel giudizio di revisione». Nel 1955, recepita la novella del 1952, non c'è più questa clausola, eppure perdura l'effetto di inerzia e l'incongruenza, per cui all'articolo 608 del codice di procedura penale rubricato «Iscrizioni non menzionabili nei certificati del casellario richiesti da privati» compare la dicitura, logica fino a prima del 1952: «Nei certificati spediti a richiesta dei privati (...) non si fa menzione (...) delle condanne annullate senza rinvio o seguite da assoluzione per effetto del giudizio di revisione (...)», che dal 1952 non sono più iscrivibili.

Il punto però (e mi avvio alla conclusione) sul quale, cogliendo la sollecitazione del relatore, ritengo che si debba intervenire (anche se si ritardasse di una settimana l'iter del provvedimento, il gioco varrebbe la candela) è quello relativo all'obbligo di iscrizione della sentenza di assoluzione per insufficienza di prove. Ripeto, c'è pure un problema di pulizia terminologica, posto che (e anche qui si sente l'effetto della stratificazione che è intervenuta) si continua a parlare di obbligo di iscrizione nel casellario anche delle sentenze di non doversi procedere pronunciate nell'istruzione non più soggette ad impugnazione e quelle di proscioglimento a seguito di giudizio. C'è un problema di pulizia terminologica nel senso che sembra si usi fungibilmente, in dissonanza con la sistematica del codice di

procedura penale, i termini «assoluzione, non doversi procedere e proscioglimento» senza una chiarezza sistematica. Infatti, nel codice di procedura penale, nel corso dell'istruzione si ha il caso del non doversi procedere e quindi il proscioglimento in dibattimento, c'è l'assoluzione e il proscioglimento per perdono giudiziale ancorché la rubrica parli di sentenze di proscioglimento, ma nel merito dice «si assolve».

A parte le questioni di pulizia terminologica che hanno un'importanza relativa, il problema fondamentale è che, mentre nelle sentenze di non doversi procedere anche pronunciate nel giudizio, attraverso il meccanismo della iscrizione e della clausola eccettuativa non si iscrive in determinate ipotesi (l'iscrizione si circonda a quelle sentenze in cui, o perché c'è il beneficio della sospensione o per altri motivi, sussiste o potrebbe sussistere una certa logica di documentazione per i giudici che dovessero giudicare in seguito), nell'assoluzione per insufficienza di prove non c'è alcuna logica, perché essa non comporta dei benefici condizionali, giudiziali o altro. Nemmeno i salvataggi, che la Corte costituzionale ha operato, con le due sentenze citate, dell'istituto, ha dato strumenti dogmatici o normativi per risolvere il problema; perché là dove, per esempio, ha qualificato la iscrizione dicendo che non pregiudica in alcun modo poiché le sentenze sono pubbliche e il fatto di iscriverle non aggiunge nulla alla pubblicità precedente, in questo quadro dice che comunque la iscrizione è da considerare effetto non penale della condanna. Ma se questo è vero, in che modo può essere sussunta in questa qualificazione dogmatica l'assoluzione o il proscioglimento per insufficienza di prove che rientra nella normativa per una logica che ci sfugge, che forse si poteva capire nel 1931, meno nel 1952 o nel 1955, e che con il nuovo codice dovrebbe sparire del tutto anche dal casellario giudiziale?

Dunque, voterò a favore del disegno di legge pur nelle sue ridotte dimensioni. Il mio auspicio, se fosse possibile, è di verificare l'opportunità di introdurre qualche integrazione che renda coerente il sistema, se non altro cancellando l'incongruenza alla quale ho fatto riferimento.

PRESIDENTE. Ho l'impressione che se ampliamo il tema, rispetto a quella che è la proposta del disegno di legge, veniamo probabilmente meno al criterio dell'urgenza.

D'altra parte, siccome mi pare che l'assoluzione per insufficienza di prove sparirà nel codice di procedura penale *in fieri*, ma abbastanza imminente, sparirà conseguentemente nel nuovo sistema anche la iscrizione nel casellario giudiziale.

Non sono un tecnico, tuttavia non vorrei che una modifica di questo tipo implichi un coordinamento con altre norme. Sottopongo al relatore questo tema perché valuti se è il caso di ampliare il contenuto del provvedimento o se, invece, è il caso di limitarsi all'esistente, salvo l'introduzione degli emendamenti già preannunciati dal relatore e un emendamento che forse il Governo presenterà.

VITALONE. La mia conclusione è sostanzialmente conforme a quella del collega Battello. Si tratta di un provvedimento di cui si avverte l'urgenza e che tuttavia sciupa l'occasione di una più completa e organica rivisitazione di uno schema normativo che dovrebbe essere riordinato *funditus*, eliminando una serie di disposizioni che non sono più attuali. Richiamo, ad esempio, il

punto 2) dell'articolo 604, che riguarda la materia civile, dove ancora sopravvive il provvedimento di ricovero della persona in manicomio; tutto questo sconta una legislazione che ha fatto il suo tempo. Se attendiamo la «ripulitura» di queste norme per effetto del nuovo codice di procedura penale, aspetteremo probabilmente molto tempo prima di vedere un effettivo riassetto del complesso sistema normativo.

Dobbiamo soddisfare una sola esigenza, quella dell'obbligo di iscrizione nel casellario giudiziale di tutti i provvedimenti che sono produttivi di effetti giuridici; altrimenti, questa iscrizione si risolve in una sorta di marchio di infamia che accompagnerà l'imputato per il resto dei suoi giorni senza possibilità di riscatto.

È del resto abbastanza curioso che sopravviva un provvedimento come quello della lettera b) del punto 1) dell'articolo 604. E questo anche al di là dei rilievi del senatore Battello che in parte sono fondati, ma in parte trascurano la natura dei provvedimenti terminativi, che attengono alla sussistenza delle condizioni di procedibilità dell'azione: quando manca la querela (o essa è rimessa) anche per il dibattimento la pronuncia è di «non doversi procedere». Mi chiedo: che senso ha mantenere in vita l'obbligo di iscrizione delle sentenze pronunciate nell'istruzione, quando esse non siano soggette ad impugnazione, e di quelle di proscioglimento a seguito di giudizio appena sono divenute irrevocabili?

La sopravvivenza dell'obbligo di iscrivere questi provvedimenti liberatori, dai quali non può conseguire alcun riflesso di ordine penalistico (non si possono applicare neppure misure di sicurezza o di prevenzione), rappresenta veramente una irrazionalità del meccanismo, che, peraltro, è coerente ad una storia tutta repressiva di questa costruzione del casellario giudiziale, che nemmeno quando fu modificato nel 1955 ebbe l'onore di una rivisitazione organica ed ispirata alla esigenza di garanzia del cittadino. Oggi, questa disciplina del casellario giudiziale sopravvive per creare un carico enorme di lavoro agli uffici di cancelleria, per ritardare la concessione di certificati negli uffici dove non esiste la meccanizzazione (e sono la gran parte), per testimoniare fatti accaduti magari quarant'anni fa, rispetto ai quali non esiste più alcun interesse di ordine giuridico.

Signor Presidente, accolgo la sua sollecitazione, credo che le osservazioni e le proposte emendative del collega Pinto vadano accolte perché viaggiano nella direzione da me anticipata, ma con l'auspicio che sia lo stesso Governo a provvedere ad una rilettura organica e a coerenti proposte che valgano ad allineare anche le norme residuali (quelle che non toccano il disegno di legge del collega Casoli) alle esigenze alle quali - in senso più moderno e garantista - il casellario giudiziale dovrebbe rispondere.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**PINTO, relatore alla Commissione.** Signor Presidente, abbiamo registrato un generale consenso sull'iniziativa legislativa del collega Casoli ed anche apprezzamento per essa. Certo, ogni provvedimento di legge che incide sul sistema normativo comporta un riesame, ed è evidente che da tali riflessioni sorgono ulteriori proposte modificative a catena. Io, però, condivido la sua osservazione, come sempre intelligente e saggia, di limitarci per quanto possibile allo scopo essenziale del provvedimento, dichiarato dal suo stesso



proponente, di modificare cioè il secondo comma dell'articolo 604 del codice di procedura penale, e aggiungo che le piccole proposte di modifica da me suggerite non solo non incidono sostanzialmente sul disegno di legge in titolo, ma addirittura ne alleggeriscono la portata.

Riguardo alla modifica proposta dal collega Battello, certamente puntualissima, rispondo - e lo stesso senatore Battello lo ha ricordato - che siamo ormai alle porte della riforma del codice di procedura penale, in cui scomparirà la formula del proscioglimento e dell'assoluzione per insufficienza di prove. Allo stato, però, tale formula esiste, e se è vero che comporta il proscioglimento, è anche vero che si approssima di più alla condanna, in quanto le prove di colpevolezza, se pure insufficienti alla condanna, ci sono comunque. È proprio la certezza della prossima entrata in vigore del nuovo codice che - senza obliterare l'osservazione estremamente giusta del collega, che in ogni caso rimetto all'attenzione del Governo - mi lascia sperare che non si formalizzino nuovi emendamenti e si possa, invece, giungere alla rapida approvazione del disegno di legge con le modeste modifiche da me proposte.

BATTELLO. Anch'io sono favorevole a concludere stamattina, ugualmente però possiamo chiedere al Governo che, in sede di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, ci sia una norma di attuazione che statuisca la cancellazione delle assoluzioni per insufficienza di prove già iscritte.

PINTO, *relatore alla Commissione*. Potremmo addirittura inviare una nota in tal senso alla Commissione (di cui del resto molti di noi fanno parte) che il prossimo 16 luglio deve rivedere il testo definitivo del Governo.

PRESIDENTE. Potremmo presentare un ordine del giorno in tal senso.

BATTELLO. Penso che sia la cosa migliore da farsi e pertanto sottopongo all'attenzione dei colleghi il seguente ordine del giorno:

«La 2<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 617 in materia di casellario giudiziale,

impegna il Governo:

ad attivarsi perché, in sede di norme di attuazione del nuovo codice di procedura penale, sia disposta la contestuale eliminazione delle esistenti iscrizioni nel casellario delle sentenze di proscioglimento e di assoluzione per insufficienza di prove».

0/617/2/1

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole al provvedimento nello spirito e nei limiti entro i quali esso è stato proposto, e cioè lo spirito e le finalità di eliminare alcune situazioni di disparità sostanziale che si vengono a creare fra l'imputato che ha avuto l'amnistia prima della sentenza e l'imputato che l'ha ricevuta dopo una sentenza di primo grado, non definitiva. In questi limiti si giustifica la

ragione del provvedimento, anche in imminenza della riforma del codice di procedura penale. Infatti, esso tende ad introdurre una sostanziale parità davanti alla legge di tutti i cittadini. Anche le altre questioni sollevate dal senatore Battello hanno fondamento di equità, ma, lo ripeto, non sono oggetto di quella ragione urgente di riequilibrio di situazioni processuali che sono diverse nei confronti di imputati accusati di aver commesso lo stesso reato. Viceversa, il senatore Battello mira ad introdurre anticipatamente indicazioni che verranno dalla riforma, cioè l'eliminazione dell'assoluzione per insufficienza di prove con la conseguente scomparsa della iscrizione nel casellario penale delle sentenze precedenti.

Devo dire che siamo favorevoli alla modifica suggerita dal senatore Casoli all'articolo 604 del codice di procedura penale, anche perché essa anticipa il testo del nuovo articolo 677 del codice di procedura penale e introduce un coordinamento.

Ho qualcosa da osservare invece sulla proposta avanzata dal relatore di togliere il riferimento a «salvo che sia stato concesso il beneficio della condizionale», nonché l'altro riferimento «salvo che non sia stato dato il perdono giudiziale». Vi invito a riflettere sulle ragioni che hanno portato ad introdurre queste previsioni nel testo dell'articolo 604 ed anche sulle conseguenze che deriverebbero dalla loro soppressione. Di fatto, diventa difficile, a chi ha esperienza forense, pensare che per un reato oblationabile venga applicata la condizionale così come pure che in sede di procedimento minorile piuttosto che oblationare si chieda il perdono giudiziale. Se però i riferimenti cui ho fatto cenno vengono tolti accadrà che l'oblatione non verrà pagata e si preferirà chiedere la condizionale che, non essendo più riportata nel casellario, non comporterà alcuna conseguenza. In questo modo potremmo dunque avere un'inflazione di richieste di condizionale per non pagare l'oblatione. Nel procedimento minorile poi si ripeterà la stessa cosa: si chiederà il perdono giudiziale perché tanto nessuno verrà a saperlo. Accanto a queste considerazioni di opportunità e di politica giudiziaria, c'è poi anche un problema di ordine processuale. Se una condizionale è stata concessa dobbiamo mettere il giudice di un successivo, eventuale procedimento in condizione di saperlo. E, allo stesso modo, se è stato concesso un perdono giudiziale (che si può dare una volta sola se la norma resta invariata) dobbiamo far sì che in un possibile futuro procedimento il magistrato competente ne sia a conoscenza.

In conclusione, il Governo si dichiara contrario alle ipotesi modificative prospettate, sia per non aprire le porte al ricorso alla condizionale invece che all'oblatione nei reati contravvenzionali sia in considerazione della tutela e del rispetto per tutti in condizione uguale delle norme.

Annuncio, inoltre, che presenterò un emendamento reso necessario in considerazione del fatto che la formulazione proposta dal senatore Casoli prende l'avvio dal testo originario dell'articolo 604 anziché da quello modificato dalla legge n. 689 del 1981 che ha introdotto una nuova disposizione: «salvo che si tratti di contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda», disposizione, ripetuta nell'attuale articolo 677 del progetto, che tendeva a porre rimedio alle parecchie questioni interpretative sorte a suo tempo. Se tale dizione non fosse mantenuta - ed è quanto l'emendamento del Governo vuole evitare - ricreeremmo una situazione di disparità. Infatti, approvando il testo proposto dal senatore Casoli, per un periodo, a parità di condizione, alcuni cittadini

non avrebbero l'iscrizione per un determinato reato mentre altri successivamente l'avrebbero.

Per un problema di coordinamento, di politica processuale e di principi che vediamo riconfermati nel testo in discussione, dobbiamo ripetere la dizione prevista dall'attuale articolo 604 e recepita nell'articolo 677. Pertanto, il Governo propone di sostituire l'inciso: «salvo che sia stato concesso il beneficio indicato nell'articolo 163 del codice penale» con il seguente: «salvo che si tratti di contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto e dell'ammenda o che sia stato concesso il beneficio indicato nell'articolo 163 del codice penale».

Come ultima considerazione, vorrei ricordare la proposta di sopprimere il riferimento all'applicazione della sospensione condizionale della pena, che viene accolto con l'attuale formulazione della norma in quanto nel nuovo codice questo riferimento viene riproposto: se togliessimo il riferimento alla sospensione condizionale si ripresenterebbe una disparità tra i periodi successivi e quelli anteriori alla riforma. Formalizzo l'emendamento a nome del Governo nel senso che ho testè indicato.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, senatore Battello, il testo potrebbe essere più ampio e comprendere le ipotesi di altre formule assolutorie o di non luogo a procedere, ad esempio le sentenze istruttorie.

BATTELLO. Comprendo le esigenze di ampiezza, ma obietto che, se introduciamo il riferimento ad altre sentenze, dobbiamo distinguerne gli ulteriori effetti, mentre per le esigenze probatorie ciò non è previsto.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In questo contesto dichiaro di accogliere, come raccomandazione, l'ordine del giorno illustrato dal senatore Battello.

PRESIDENTE. Senatore Battello, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

BATTELLO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, mi pare che gli emendamenti da lei presentati siano già stati illustrati nel corso della discussione generale. Intende aggiungere qualche altra considerazione?

PINTO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, desidero chiedere un chiarimento al rappresentante del Governo. La specificazione di cui all'emendamento del Governo non è già insita nel riferimento contenuto nella prima parte del testo formulato originariamente, laddove si parla di sentenze e decreti di condanna «concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione»?

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Bisogna considerare il senso di queste parole alla luce della riforma del 1981, che ha depenalizzato numerosi reati rendendoli illeciti amministrativi.

PINTO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, poichè nella sostanza sono d'accordo con la proposta del Governo e poichè la ritengo

inconciliabile con gli emendamenti da me formulati, ritiro questi ultimi e dichiaro di essere favorevole all'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 604 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Non sono iscritti nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione, salvo che sia stato concesso il beneficio indicato nell'articolo 163 del codice penale; le sentenze di non doversi procedere o di assoluzione per contravvenzioni per le quali la legge commina soltanto la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso il perdono giudiziale; le sentenze per le quali la dichiarazione di non doversi procedere o l'assoluzione è pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o, quando non sia stata applicata una misura di sicurezza, perché il fatto non costituisce reato; le sentenze di non doversi procedere per mancanza di querela o di istanza o di richiesta o di autorizzazione a procedere, ovvero per remissione di querela o per prescrizione o per amnistia».

BATTELLO. Signor Presidente, a nome del Gruppo comunista dichiaro di essere favorevole all'emendamento presentato dal Sottosegretario.

DI LEMBO. Anche il Gruppo della Democrazia cristiana è favorevole a tale emendamento.

CASOLI. Il Gruppo socialista si esprime altresì in tal senso.

FILETTI. Signor Presidente, anche il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale è favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo, tendente a sostituire l'inciso: «salvo che sia stato concesso il beneficio indicato nell'articolo 163 del codice penale» con il seguente: «salvo che si tratti di contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto e dell'ammenda o che sia stato concesso il beneficio indicato nell'articolo 163 del codice penale».

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge nel testo emendato.

**È approvato.**

«**Modificazioni alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari del tribunale di La Spezia e del tribunale di Massa**» (228), d'iniziativa del senatore Angeloni e di altri senatori

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modificazioni alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari del tribunale di La Spezia e del tribunale di Massa», d'iniziativa dei senatori Angeloni, Butini, Graziani, Cariglia, Favilla e Pollini.

Prego il senatore Vitalone di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

VITALONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella IX Legislatura il Senato aveva già approvato, il 21 ottobre 1986, il disegno di legge in esame che allora recava il n. 887 ed il titolo: «Modificazioni delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari del tribunale di La Spezia e del tribunale di Massa», d'iniziativa dei senatori Angeloni ed altri.

Il provvedimento che si sottopone all'approvazione della Commissione trasferisce le preture di Aulla, Fivizzano e Pontremoli dal tribunale di La Spezia a quello di Massa-Carrara ed il comune di Fosdinovo dal mandamento di Sarzana a quello di Carrara.

Il provvedimento, pur inserendosi nel quadro complessivo del riassetto e della razionalizzazione delle circoscrizioni giudiziarie, sostanzialmente se ne distingue per la portata del tutto circoscritta dei suoi effetti, che non involgono la preventiva definizione dei criteri che dovranno ispirare i più generali progetti di riforma, bensì attengono soltanto all'esigenza di correggere una vistosa anomalia, creata dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2105, che trasferì alla giurisdizione del tribunale di La Spezia i comuni della Lunigiana, sottraendoli al loro naturale ambito amministrativo.

Le conseguenze negative, che detto decreto ancor oggi induce e che il provvedimento tende a correggere o ad eliminare, concernono vari settori della vita istituzionale nei quali si avvertono numerosi disagi in danno dei cittadini. Ad esempio, in materia di pubblica sicurezza, il gruppo dei carabinieri e la questura di Massa-Carrara, mentre sono coordinati per l'ordine pubblico dal prefetto di questa provincia, per i servizi di polizia giudiziaria, strettamente collegati a quello, fanno capo all'autorità giudiziaria di Massa-Carrara solo in minima parte e in larghissima parte, invece, a quella di La Spezia. Ciò crea notevoli discrasie di indirizzi, di coordinamento e di servizio (credo che il senatore Acone muoverà un'obiezione nel medesimo senso), nonché una sicura perdita di efficienza anche in termini di tempo. In materia elettorale, laddove i componenti «laici» delle commissioni elettorali mandamentali sono nominati dall'amministrazione provinciale di Massa-Carrara, i relativi presidenti vengono nominati su designazione del presidente di un tribunale diverso da quello della provincia cui appartengono. Anche per quanto riguarda la formazione, la composizione e le competenze delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado si registrano notevoli difficoltà.

Ora, pur nella consapevolezza dei limiti di questa specifica proposta legislativa, credo sia giusto richiamare l'attenzione della Commissione sul più ampio discorso della riforma delle circoscrizioni giudiziarie, riforma che presupporrebbe l'avvio di un sollecito confronto tra Parlamento e Governo anche in ragione delle modifiche intervenute nel tempo sulla competenza del pretore. Senza nulla concedere alle persistenti spinte municipalistiche, vi è però l'esigenza di un'armonizzazione delle circoscrizioni giudiziarie con

quelle amministrative; credo che rispetto a questa primaria esigenza il provvedimento manifesti apprezzabile coerenza. Sono queste le ragioni per le quali il relatore ne raccomanda l'approvazione alla Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Vitalone per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

ACONE. Il Gruppo socialista manifesta orientamento contrario a quello del relatore. La riforma delle circoscrizioni giudiziarie sarebbe la soluzione migliore per questi problemi, anche perchè credo che si debba operare sempre con criteri generali e non con metodi, non dico campanilistici, ma particolari.

Per raggiungere Massa da Pontremoli, Fivizzano ed Aulla occorre toccare lo svincolo dell'Autocisa con la Sestri-Livorno, che è a La Spezia: quindi, per raggiungere Massa, la popolazione dei mandamenti ha da percorrere ancora 23,27 chilometri (in totale 46,54 chilometri per l'andata e il ritorno), con aggravio di costi (pedaggio autostradale, carburante, usura mezzi). Altrettanto, ove si fruisca del servizio ferroviario: la linea ferroviaria, infatti, per Massa ha necessariamente da toccare Sarzana, mentre La Spezia è raggiungibile in molto minor tempo (10,15 minuti) da Aulla, Fivizzano e Pontremoli attraverso il nodo, obbligato, di S. Stefano Magra.

Quindi, dal punto di vista logistico non vi è nessun vantaggio per queste preture nell'accorpamento con il tribunale di Massa; inoltre, se si accorpasse il tribunale di Massa con la Corte d'appello di Firenze potrebbe avere spiegazione questa nostra minimomodifica delle circoscrizioni, nel senso che verrebbe a coincidere completamente la ripartizione della giurisdizione nell'ambito del tribunale.

PRESIDENTE. Attualmente Massa rientra nella Corte d'appello di Genova?

ACONE. Sì. Sarebbe, quindi, inutile il provvedimento in esame. Si tratta di un problema che dovrà essere inquadrato nell'ambito della riforma delle ripartizioni delle circoscrizioni giudiziarie. Mi sembra, pertanto, che si dovrebbe soprassedere all'approvazione di questo disegno di legge per poi rivalutare tutto nell'ambito generale di una ristrutturazione.

È un problema annoso; ho conservato una lettera del presidente del tribunale di La Spezia, datata 10 gennaio 1974, che chiede di mantenere la giurisdizione sulle tre preture. Direi che, proprio per le incertezze attuali, sarebbe conveniente non approvare modifiche.

PINTO. Sono, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, invece favorevole al disegno di legge perchè, come il relatore ha detto, tende a sanare una evidente anomalia.

Diciassette comuni che fanno parte della provincia di Massa-Carrara si trovano attualmente, per quanto concerne l'amministrazione della giustizia, in una situazione che li vede aggregati al circondario del tribunale di Massa che è Toscana, e al circondario di La Spezia che è Liguria.

Le osservazioni del senatore Acone, che sono rispettabilissime, riguardano la creazione di principi generali, valgono per tutto il territorio del paese. Non si può tuttavia, consentire il permanere di una situazione che, a mio

avviso, va sollecitamente sanata. Il disegno di legge tende appunto ad una razionalizzazione del sistema; esprimo quindi parere favorevole.

BATTELLO. Mi rendo conto delle valutazioni del collega Acone; ritengo, però, che qui si debba adottare la logica specifica di un caso che fuoriesce del tutto da considerazioni di carattere più generale. Infatti, abbiamo una situazione particolare da sanare. Permarrà l'anomalia di fondo del tribunale di Massa-Carrara aggregato alla Corte d'appello di Genova ma, all'interno di questa anomalia complessiva, si sarà risolto un problema particolare. Saneremo, quindi, questa subanomalia riportando organicità tra la circoscrizione amministrativa e quella giudiziaria, pur rimanendo un'anomalia di fondo che dovrà essere risolta in sede di revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

Del resto, questo disegno di legge, già nella scorsa legislatura, è stato approvato da tutte le forze politiche sia in Commissione che in Aula. Non vedo, quindi, la ragione per cui si debba tornare sulle decisioni già prese.

FILETTI. Nella scorsa legislatura ho espresso parere favorevole in ordine a questo disegno di legge e oggi confermo quel parere.

Anche nella passata legislatura chiesi una modificazione in ordine all'articolo 3, relativo all'entrata in vigore della modificazione che si intende apportare, e proposi il 1° gennaio 1987. Nel disegno di legge in esame si parla di centottanta giorni da quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. A me sembra che si tratti di un termine molto breve, dovremmo elevarlo quanto meno ad un anno al fine della sistemazione di questi uffici e del trasferimento delle varie strutture. Presento, pertanto, un emendamento all'articolo 3, tendente a sostituire le parole: «centottanta giorni» con le altre: «un anno».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

VITALONE, *relatore alla Commissione*. Vorrei dire al collega Filetti di considerare cortesemente che l'articolo 4 del disegno di legge prevede il regime transitorio inerente al trasferimento dei procedimenti pendenti, mentre l'articolo 3 disciplina una diversa fattispecie: la modifica della circoscrizione, che avrà vigore centottanta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento. Questo termine è relativo al trasferimento delle competenze organizzative future, mentre per i procedimenti pendenti la disciplina è contenuta all'articolo 4, in virtù del quale questi procedimenti saranno devoluti alla cognizione degli uffici competenti secondo le circoscrizioni determinate dal disegno di legge (fatta eccezione per le cause civili passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è già stato dichiarato aperto il dibattimento). Esiste, quindi, una specifica previsione normativa che riguarda la fase di transizione.

Per quanto riguarda il rilievo del senatore Acone, mi permetto di osservare che il tema da lui suggerito come momento di riflessione è stato già presente nei lavori della Commissione nella scorsa legislatura. La Commissione avvertì l'esigenza di sollecitare il parere del Consiglio superiore della magistratura, parere che fu conforme al disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

## Art. 1.

1. Le preture di Aulla, Fivizzano e Pontremoli sono distaccate dal tribunale di La Spezia e sono aggregate al tribunale di Massa-Carrara.

2. Il comune di Fosdinovo è staccato dal mandamento della pretura di Sarzana ed aggregato al mandamento della pretura di Carrara.

**È approvato.**

## Art. 2.

1. In conseguenza alle variazioni previste dall'articolo 1, alle tabelle A, B e C annesse al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate, per gli uffici cui si riferiscono, le modificazioni contenute nelle corrispondenti tabelle A, B e C allegate alla presente legge.

Ricordo che con la votazione dell'articolo 2 si intenderanno votate anche le tabelle allegate, di cui do lettura:

TABELLA A  
(prevista dall'articolo 2)

*CORTE DI APPELLO DI GENOVA***Tribunale di Chiavari**

Chiavari, Rapallo, Sestri Levante.

**Tribunale di Genova**

Genova, Genova Pontedecimo, Genova Sampierdarena, Genova Sestri Ponente, Genova Voltri, Recco.

**Tribunale di Imperia**

Imperia.

**Tribunale di La Spezia**

La Spezia, Sarzana.

**Tribunale di Massa-Carrara**

Aulla, Carrara, Fivizzano, Massa, Pontremoli.

**Tribunale di San Remo**

Bordighera, San Remo, Taggia, Ventimiglia.



**Tribunale di Savona**

Albenga, Cairo Montenotte, Finale Ligure, Savona, Varazze.

TABELLA B  
(prevista dall'articolo 2)

**CORTE DI APPELLO DI GENOVA****Tribunale di Chiavari**

Pretura di:

CHIAVARI: Borzonasca, Carasco, Chiavari, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Lavagna, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Mezzanego, Moconesi, Ne, Neirone, Orero, Rezzoaglio, San Colombano, Certenoli, Santo Stefano di Aveto.

RAPALLO: Portofino, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Zoagli.

SESTRI LEVANTE: Carro, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Maissana, Moneglia, Sestri Levante, Varese Ligure.

**Tribunale di Genova**

Pretura di:

GENOVA: Bargagli, Davagna, Fascia, Fontanigorda, Genova, Gorreto, Montebruno, Montoggio, Propata, Rondanina, Rovegno, Torriglia.

GENOVA - PONTEDECIMO: Busalla, Campomorone, Casella, Caranesi, Crocefieschi, Isola del Cantone, Mignanego, Ronco Scrivia, Savignone, Serra Riccò, Valbrevenna, Vobbia ed il territorio del soppresso comune di Pontedecimo.

GENOVA - SAMPIERDARENA: Sant'Olcese e il territorio delle delegazioni di Genova denominate Bolzaneto, Rivarolo, Sampierdarena.

GENOVA - SESTRI PONENTE: territorio dei soppressi comuni di Borzoli, Cornigliano, Sestri Ponente.

GENOVA - VOLTRI: Arenzano, Campo Ligure, Cogoleto, Masone, Mele, Rossiglione, Tiglieto ed il territorio dei soppressi comuni di Pegli, Prà, Voltri.

RECCO: Avegno, Bogliasco, Camogli, Pieve Ligure, Recco, Sori, Tribogna, Uscio.

**Tribunale di Imperia**

Pretura di:

IMPERIA: Aquila d'Arroscia, Armo, Aurigo, Borghetto d'Arroscia, Borgomaro, Caravonica, Cervo, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Cipressa, Civezza, Cosio d'Arroscia, Costa Rainera, Diano Aretino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, Dolcedo, Imperia, Lucinasco, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pietrabruna, Pieve di Teco, Pontedassio, Pornassio, Prelà, Ranzo, Rezzo, San Bartolomeo del Cervo, San Lorenzo al Mare, Vasia, Vessalico, Villa Faraldi.

**Tribunale di La Spezia**

Pretura di:

LA SPEZIA: Arcola, Beverino, Bonassola, Borghetto di Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carrodano, Deiva Marina, Follo, Framura, La Spezia, Levante, Monterosso al Mare, Pignone, Portovenere, Riccò del Golfo di La Spezia, Riomaggiore, Rocchetta di Vara, Sesta Godano, Vernazza, Vezzano Ligure, Zignago.

SARZANA: Ameglia, Bolano, Castelnuovo Magra, Lerici, Ortonovo, Santo Stefano di Magra, Sarzana.

**Tribunale di Massa-Carrara**

Pretura di:

AULLA: Aulla, Licciana Nardi, Podenzana, Tresana.

CARRARA: Carrara, Fosdinovo.

FIVIZZANO: Casola in Lunigiana, Comano, Fivizzano.

MASSA: Massa, Montignoso.

PONTREMOLI: Bagnone, Filattiera, Mulazzo, Pontremoli, Villafranca in Lunigiana, Zeri.

**Tribunale di San Remo**

Pretura di:

BORDIGHERA: Bordighera, Perinaldo, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano, Vallebona, Vallecrosia.

SAN REMO: Bajardo, Cerina, Ospedaletti, San Remo.

TAGGIA: Badalucco, Carpasio, Castellaro, Molini di Triora, Montalto Ligure, Pompeiana, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Taggia, Terzorio, Triora.

VENTIMIGLIA: Airole, Apricale, Camporosso, Castel Vittorio, Dolceacqua, Isolabona, Olivetta San Michele, Pigna, Rocchetta Nervina, Ventimiglia.

**Tribunale di Savona**

Pretura di:

ALBENGA: Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Balestrino, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Casanova Lerrone, Castelbianco, Calstelvecchio di Rocca Barbena, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Garlenda, Laigueglia, Loano, Nasino, Onzo, Ortovero, Stellanello, Testico, Toirano, Vendone, Villanova d'Albenga, Zuccarello.

CAIRO MONTENOTTE: Altare, Bormida, Cairo Montenotte, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Roccavignale.

FINALE LIGURE: Bardineto, Boggio-Veruzzi, Calice Ligure, Calizzano, Finale Ligure, Giustenice, Magliolo, Massimino, Orco Feglino, Pietra Ligure, Rialto, Tovo San Giacomo.

SAVONA: Albisola Marina, Albisola Superiore, Bergoggi, Noli, Quiliano, Savona, Spotorno, Vado Ligure, Vezzi Portio.

VARAZZE: Celle Ligure, Mieglia, Pontinvrea Sassello, Stella, Urbe, Varazze.

TABELLA C  
(prevista dall'articolo 2)

*CORTE DI APPELLO DI GENOVA*

**Tribunale di Chiavari**

Pretura di CHIAVARI:

SANTO STEFANO D'AVETO: Rezzoaglio, Santo Stefano d'Aveto.

Pretura di SESTRI LEVANTE:

VARESE LIGURE: Maissana, Varese Ligure.

**Tribunale di Genova**

Pretura di GENOVA:

TORRIGLIA: Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Montebruno, Propata, Rondanina, Rovegno, Torrighia.

Pretura di GENOVA-PONTEDECIMO:

BUSALLA: Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna, Vobbia.

**Tribunale di Imperia**

Pretura di IMPERIA:

PIEVE DI TECO: Aquila d'Arroscia, Armo, Borghetto d'Arroscia, Cosio d'Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pieve di Teco, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Vessalico.

**Tribunale di La Spezia**

Pretura di LA SPEZIA:

BORGHETTO DI VARA: Beverino, Borghetto di Vara, Brugnato, Carrodano, Pignone, Rocchetta di Vara, Sesta Godano, Zignago.

LEVANTO: Bonassola, Deiva Marina, Framura, Levante, Monterosso al Mare, Vernazza.

**Tribunale di Massa-Carrara**

Pretura di PONTREMOLI:

BAGNONE: Bagnone, Filattiera, Villafranca in Lunigiana.

**Tribunale di Savona**

Pretura di CAIRO MONTENOTTE:

MILLESIMO: Cengio, Cosseria, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Plodio, Rocca-vignale.

Pretura di FINALE LIGURE:

CALIZZANO: Bardinetto, Calizzano, Massimino.

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Art. 3.

1. Le modificazioni di cui all'articolo 1 avranno effetto dopo centottanta giorni da quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il senatore Filetti ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole «centottanta giorni» con le altre «un anno».

VITALONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il relatore esprime parere contrario.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo ribadisce la propria contrarietà all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Filetti, di cui ho poc'anzi dato lettura.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Art. 4.

1. Gli affari civili e penali pendenti alla data di cui all'articolo 3 saranno devoluti alla cognizione degli uffici competenti secondo le circoscrizioni determinate dalla presente legge, fatta eccezione per le cause civili passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è già stato dichiarato aperto il dibattimento.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

CASOLI. Signor Presidente, intervengo per fare una breve dichiarazione di voto a nome del Gruppo socialista.

Voteremo contro il disegno di legge in esame, in quanto riteniamo che ogni provvedimento parziale in materia rischi di operare anticipazioni,

positive o negative, rispetto ad una più ampia riforma delle circoscrizioni giudiziarie che dovrà essere organicamente affrontata, non quindi per settori ma nel suo complesso.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**«Nuove norme per la semplificazione della riscossione dei diritti di cancelleria» (577),**  
d'iniziativa del senatore Ruffino e di altri senatori  
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Nuove norme per la semplificazione della riscossione dei diritti di cancelleria», d'iniziativa dei senatori Ruffino, Gallo, Covi, Salerno, Giagu Demartini, Pinto, Cappuzzo, Coviello, Mora, Di Stefano, Giacobuzzo, Perugini, Donato, Toth, Di Lembo, Patriarca, Pizzol e D'Amelio.

Prego il senatore Acone di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge n. 577 merita approvazione in quanto determina una notevole semplificazione nei procedimenti di riscossione dei diritti di cancelleria, soprattutto dei diritti di cancelleria sulle copie.

All'articolo 1 si stabilisce che tali diritti vengono corrisposti a mezzo di speciali marche oppure a mezzo di versamento da fare sul conto corrente postale dell'Ufficio del registro di Roma che è già in essere.

All'articolo 2 si conferma che i diritti di cui alla tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, non compresi nella legge 7 febbraio 1979, n. 59, vengono pure versati attraverso l'applicazione delle marche o delle ricevute di versamento sull'originale dell'atto. Si tratta di un'innovazione importante. L'attestazione dell'avvenuto versamento si attua mediante l'apposizione della marca sull'originale dell'atto ovvero sull'istanza, sulla nota, sui libri o sui registri. Il cancelliere annulla le marche o le ricevute di versamento a mezzo del timbro degli uffici. Niente è innovato per quanto riguarda il sistema di riscossione negli uffici di conciliazione.

L'articolo 3 prevede (e su questo punto il relatore manifesta alcune perplessità) l'entità di tali diritti, che vengono elevati a lire 3.000, 6.000 e 3.000 con in sistema di calcolo che esige un chiarimento ed una precisazione. Mi riferisco ai diritti di cui al numero 13 della tabella allegata alla citata legge 24 dicembre 1976, n. 900. Nei numeri 1 e 2 dell'articolo 3 del disegno di legge si dispone che il diritto di copia e di certificazione di conformità, per ogni copia formata da non più di quattro facciate formato uso bollo, è di lire 6.000, mentre il diritto di copia e di rilascio di copie non conformi (che nel linguaggio forense si chiamano «copie uso studio») per non più di dodici facciate è di lire 3.000. Non si dice però quale diritto si deve percepire per le copie conformi quando le facciate siano più di quattro, nè - nel caso in cui le facciate siano più di dodici - per le copie non conformi, cioè «uso studio». Credo che bisognerebbe modificare questi due punti dell'articolo 3 in modo da prevedere esplicitamente l'entità del diritto per le

facciate successive, cioè quelle eccedenti il numero di quattro e di dodici. Mi rimetto alla Commissione circa il metodo da seguire per operare tali modifiche.

L'articolo 4 è una norma di organizzazione nel senso che entro un anno dall'entrata in vigore della legge il Ministro di grazia e giustizia emanerà un decreto per stabilire le modalità di chiusura dell'attuale contabilità.

L'articolo 5 si riferisce ai procedimenti di volontaria giurisdizione e stabilisce che le modalità di versamento dell'imposta di bollo e dei diritti di cancelleria si applicano anche a questi procedimenti e fa riferimento alla tabella già in essere, lettera E, n. 1, allegata alla medesima legge. Per qualsiasi altra procedura in materia civile o non contenziosa, non compresa nelle tabelle medesime, si applica la stessa procedura. È una norma di chiusura che serve a trovare la regola applicabile quando non esiste riscontro nella specifica tabella.

L'articolo 6 fa riferimento al recupero dei diritti di cancelleria dopo la definizione dei procedimenti penali o dopo la definizione di ogni altra procedura per la quale è stata fatta prenotazione a debito. Questi diritti di cancelleria sono versati direttamente su un conto corrente postale intestato all'Ufficio del registro di Roma, sul quale dovrà essere versato anche ogni altro diritto non direttamente previsto negli articoli precedenti.

L'articolo 7 prevede di abrogare le disposizioni, in conflitto con quelle del disegno di legge, che sono contenute nelle norme di attuazione del codice di procedura civile.

L'articolo 8 rappresenta una norma particolare, perchè comporta la modifica di un articolo del codice di procedura civile, cioè il sistema di costituzione delle parti in giudizio nei procedimenti davanti al giudice monocratico. Si afferma che le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale (si tratta della famosa domanda presentata in forma orale) e la procura, almeno due giorni prima dell'udienza di comparizione. Le parti che non hanno precedentemente dichiarato la loro residenza o eletto domicilio nel comune lo fanno con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione.

Cosa c'entra l'articolo 314 del codice di procedura penale in questo disegno di legge? Bisognerebbe chiederlo ai proponenti. Per la verità, sono contrario all'articolo 8, perchè siamo nell'imminenza di una mini o maxi riforma del processo civile e, ancorchè sia una norma non disprezzabile, credo opportuno riguardarla in un ambito più generale, in un sistema in cui pare debba essere epicentro il giudice monocratico. In quella sede si stabilirà la disciplina più confacente.

Con queste due osservazioni, una sull'articolo 3 per la questione della mancata previsione in giudizio dell'ulteriore diritto da pagare quando le pagine sono in numero maggiore di quelle previste, e con il parere contrario all'articolo 8, mi pare che questo disegno di legge debba essere approvato.

**PRESIDENTE.** Ritengo valide le osservazioni del relatore circa il problema delle tariffe di cui all'articolo 3 e circa l'estraneità, rispetto al contenuto del disegno di legge, della normativa proposta con l'articolo 8. Probabilmente, in questo ultimo caso, si potrebbe procedere attraverso lo stralcio o la soppressione dell'articolo.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo ritiene che il disegno di legge non possa essere approvato nell'attuale formulazione senza un'adeguata indagine statistica preliminare. Poichè questa indagine è in corso e occorrono circa 40-45 giorni per il suo completamento, sarebbe opportuno che questa Commissione deliberasse un rinvio del provvedimento, in maniera da avere dati sicuri di valutazione.

FILETTI. La richiesta di rinvio del Governo mi pare debba essere accolta, particolarmente in relazione alle osservazioni fatte presenti dal relatore circa l'articolo 3 e l'articolo 8, la prima relativa al costo delle copie uso studio aventi un numero di pagine superiore alle quattro o alle dodici facciate e, la seconda relativa alla modifica dell'articolo 314 del codice di procedura civile. D'altra parte, non mi sembra possa accogliersi la proposta di iscrivere la causa a ruolo per la costituzione delle parti due giorni prima dell'udienza di comparizione, quando sappiamo che il termine di comparizione può essere anche di tre giorni e non ci sarebbe neppure il tempo materiale per ritirare l'atto dall'ufficio notificazioni e produrlo. A volte, specialmente in preture di grande rilevanza, non è facile andare a ritirare l'atto già notificato.

Per queste osservazioni mi sembra opportuno sospendere momentaneamente la trattazione di questo disegno di legge in attesa di migliore ponderazione.

PRESIDENTE. Anch'io ritengo che, per una migliore ponderazione e in attesa dei risultati della indagine prospettata dal Governo, sia opportuno un rinvio del provvedimento.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Ma quando sono più di dodici quanto si paga?

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ci sono anche altre norme, ma consentitemi di arrivare alla verifica e poi potrà essere più preciso.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Il relatore si dichiara favorevole alla proposta del Governo e acconsente a rinviare la discussione.

PRESIDENTE. A mio avviso la questione va risolta rapidamente e poichè questa semplificazione è importante e molto attesa in tutti gli uffici giudiziari, chiedo al Governo che il termine di 40-45 giorni si avvicini di più ai 40.

Il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

*I lavori sono sospesi alle ore 12,10 e vengono ripresi alle ore 13,05.*

**«Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie»  
(1047)**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie».

Prego il senatore Di Lembo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, prima di entrare nel vivo dell'argomento relativo a questo disegno di legge, che ha ricevuto il parere favorevole con osservazioni dalla 1<sup>a</sup> Commissione ed il parere favorevole dalla Commissione bilancio, se lei lo consente, vorrei rapidamente ricordare in che cosa consiste l'indennità che viene estesa anche al personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.

Tutti noi ricordiamo che con legge 19 febbraio 1981, n. 27, dopo un lungo dibattito, furono previste delle provvidenze a favore del personale della magistratura. Tale legge, oltre a stabilire un particolare criterio di calcolo per la rideterminazione periodica degli stipendi dei magistrati, così da sottrarli, si disse allora, alla contrattazione sindacale a cui è soggetto il pubblico impiego, prevede all'articolo 3, fino all'approvazione di una diversa disciplina sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei magistrati (per inciso va detto che in Italia il provvisorio diventa sempre definitivo) una speciale indennità annua, non pensionabile, di 4 milioni e 400.000 lire da corrispondere in rate mensili e da adeguare ogni triennio contestualmente al riequilibrio e all'adeguamento degli stipendi. Detta indennità, lo ricordo, venne concessa sull'onda di determinate imprese - usiamo questo termine eufemistico - delle Brigate rosse contro i magistrati. Si disse che era necessario prevedere per i magistrati una indennità di rischio.

Alcuni eventi luttuosi a danno di magistrati furono tenuti in considerazione per la richiesta; però l'indennità prevista non fu collegata al rischio. Siccome bisognava concederla a tutti (anche a coloro che non prestavano servizio giudiziario, ma che prestavano servizio al Ministero), si stabilì che tale indennità non dovesse più essere legata al rischio ma semplicemente all'aggiornamento. Viene concessa per il periodo di effettivo servizio, e anche per tale motivo, non può essere pensionabile. Non viene corrisposta soltanto per i periodi di congedo straordinario o di aspettativa, previsti dagli articoli 4 e 7 della legge n. 304, o di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.

La *ratio* del disegno di legge al nostro esame, che estende tale indennità a tutto il personale di cancelleria, dovrebbe essere strettamente connessa ad alcune conseguenze della normativa sulla responsabilità civile dei magistrati. L'occasione è stata data proprio da quella legge, la quale prevede che, nelle decisioni collegiali, il dissenso deve manifestarsi per iscritto e in buste chiuse da conservare. Tutto il personale delle cancellerie (dagli uscieri agli autisti, ai dattilografi, per finire ai capi della cancelleria) hanno sostenuto che sono così costretti a svolgere un lavoro di maggiore responsabilità e più oneroso rispetto all'organico; inoltre, si è detto, giustamente, che questo personale sostanzialmente collabora in tutte le attività con i magistrati e che bisogna modificare le strutture degli uffici giudiziari per adeguarli al nuovo processo penale.

La riforma certamente esige una maggiore professionalità dagli addetti agli uffici di cancelleria, ma richiede anche l'assunzione di altro personale con alta qualificazione professionale, perciò il provvedimento legislativo in esame certamente non può inquadrate e comprendere l'intero discorso sulle



strutture. Il disegno di legge infatti prevede soltanto alcuni benefici economici per gli addetti alle segreterie ed alle cancellerie giudiziarie. Pertanto, i problemi relativi ai maggiori carichi di lavoro, dovuti all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, devono ancora essere affrontati per rendere la struttura delle cancellerie giudiziarie adeguate alle nuove esigenze.

Esistono tuttavia, per quanto riguarda questo particolare provvedimento, alcuni nodi da sciogliere. Mentre è prevista, nell'ambito dei 50 miliardi a disposizione del Ministero di grazia e giustizia per rendere maggiormente funzionale la struttura giudiziaria, l'estensione dell'indennità spettante ai magistrati, ai dirigenti (si veda all'articolo 2) viene individuato un altro meccanismo di contrattazione per far rientrare queste nelle norme relative al pubblico impiego. Ciò ha determinato una presa di posizione dei sindacati autonomi. Noto, peraltro, che tutti gli emendamenti che sono stati presentati sono stati copiati interamente da un documento distribuito dal sindacato autonomo. Il dissenso deriva dal fatto che, mentre i dirigenti otterrebbero subito tali benefici in quanto già previsti dalla legge, gli altri dipendenti dovrebbero attendere un certo lasso di tempo, pur se la decorrenza è sempre quella del 1<sup>o</sup> gennaio 1988, in quanto è necessario il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di intesa con quello del tesoro e quello della funzione pubblica. Soprattutto chi frequenta le aule giudiziarie sa che non esiste una reale distinzione tra il personale, in quanto anche i funzionari della nona qualifica dirigono le cancellerie giudiziarie e quindi fare una distinzione solo in relazione ad alcune funzioni potrebbe sembrare ingiusto.

D'altra parte, va tenuto presente che la contrattazione non riguarda in questo momento i dirigenti. La legge-quadro sul pubblico impiego riguarda infatti tutti i pubblici dipendenti esclusa la fascia dirigenziale. È legittima anche la presa di posizione del Ministro della funzione pubblica, che a breve scadenza dovrà sciogliere il nodo di tutta la contrattazione sul pubblico impiego. La richiesta fatta da tutto il restante personale, esclusi i dirigenti quindi, non è illegittima: ripeto, non è giusto che in uno stesso ufficio vi sia chi percepisce subito quella indennità e chi deve attendere invece il decreto e la conclusione della contrattazione.

Tuttavia, allo stato delle cose, a meno che non vogliamo rinviare la conclusione dell'*iter* del disegno di legge in esame per consultare le tabelle alla luce della disponibilità finanziaria, se è vero - come si legge nel documento che ci è stato consegnato e che è stato trasposto negli emendamenti presentati - che per 50 miliardi esiste la copertura, per il restante finanziamento si dovrebbe attingere all'accantonamento predisposto per il nuovo codice di procedura penale. Ciò richiederebbe non solo un nuovo parere della Commissione bilancio, ma anche una valutazione sull'ultimo inciso dell'articolo 2, che probabilmente dovrebbe essere cambiato. Questa norma, infatti, individua le disponibilità finanziarie e afferma che, comunque, per il restante personale, escluso il personale dirigente, la spesa non può superare l'importo di 136 miliardi e 700 milioni.

Vorrei fare un'ultima considerazione. Non vi è un rinvio recettizio alle norme sulle provvidenze a favore dei magistrati. Infatti, questo non è previsto dal disegno di legge in esame nè dalla legge sulla responsabilità dei magistrati. Queste indennità vengono concesse sempre e soltanto nella misura prevista al 1<sup>o</sup> gennaio 1988, per cui non si prevede una rivalutazione

come per i magistrati. Oltretutto, sono anche preoccupato per il fatto che, pur se la norma dell'articolo 2 è molto chiara, con il rinvio all'articolo 1 si fissa anche per gli altri dipendenti la decorrenza da quest'ultimo prevista. Proporrei che venisse chiarito, anche per evitare equivoci, che per il personale appartenente a queste categorie e per quello previsto dalla legge prima citata i benefici di cui all'articolo 1 sono attribuiti con decreto, dal 1° gennaio 1988, per cui la decorrenza risulterebbe unificata. Sembra pacifico, ma la lingua italiana si presta anche ad equivoci, per cui, precisare che comunque la decorrenza è al 1° gennaio 1988, mi sembra opportuno.

Detto questo, in conclusione del mio intervento, vorrei aggiungere una considerazione che avrei dovuto forse fare all'inizio: mai tanto fastidio ha il Parlamento come quando tratta di provvedimenti che riguardano il trattamento economico del personale. La ragione è dovuta al fatto che non parliamo più di carriere, ma di trattamento economico, visto l'appiattimento generalizzato nell'Amministrazione pubblica e visto anche che il recupero di efficienza, che da più parti viene richiesto, si scontra sempre con le generalizzazioni che caratterizzano i discorsi sulle retribuzioni.

L'emendamento che abbiamo di fronte ha una logica e, se vogliamo accettarlo, dobbiamo sospendere l'esame del disegno di legge per riparametrare tutte le retribuzioni, anche perchè non reputo giusto che, ad esempio, all'autista venga corrisposta un'indennità lorda di 400 mila lire, e al dipendente inquadrato nel quarto livello un'indennità maggiore di sole 37 mila lire. So che la spesa superebbe i 50 miliardi, ma non posso sapere come può essere modificato il comma 3 dell'articolo 2. Si tratta di un nodo da sciogliere prima di votare questo emendamento. Sciolto questo nodo il provvedimento deve ritornare alla Commissione bilancio; anzi mi sembra giusto che la Commissione bilancio esprima il proprio parere su questo emendamento, perchè esso prevede una copertura diversa, anche se leggermente diversa, da quella prevista dal disegno di legge originario.

**FILETTI.** Ritengo che bisogna sospendere l'esame di questo disegno di legge, perchè dalla relazione emerge uno specifico richiamo alla legge finanziaria per il 1989, cioè a uno stanziamento di 50 miliardi destinato esplicitamente al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e avente per fine il maggior grado di funzionalità delle diverse strutture del settore della giustizia. A mio avviso, quindi, non è dato adottare dei provvedimenti di carattere certo per quanto concerne una parte del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e particolarmente quel personale di cui all'articolo 1 indicato come personale dirigente e qualifiche equiparate delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nonchè quello previsto dalla legge 1 agosto 1962, n. 1206, e dalla legge 11 novembre 1982, n. 862, e poi rimettere ogni decisione a determinazioni che dovrebbero pervenire dalle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative circa la quantificazione del beneficio da corrispondere ad altro personale.

Ragioni di parità di trattamento e di osservanza della legge finanziaria impongono di evitare ogni immotivata sperequazione.

Per questi motivi, chiedo che allo stato venga sospeso l'esame del presente disegno di legge e vengano inviati alla Commissione bilancio per il parere gli emendamenti presentati.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Credo opportuno dare tutte le informazioni possibili sui motivi per cui il provvedimento è arrivato in questa formulazione al vostro esame.

Il problema dei miglioramenti economici al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie è vecchio; voi ricordate che fu approvata una legge per aumentare i diritti di cancelleria, con l'espressa motivazione che i proventi sarebbero stati destinati ai miglioramenti economici del personale. La legge è passata, il Tesoro ha incamerato i maggiori proventi, ma nessun miglioramento economico è stato erogato al personale. Questa situazione si è protratta per diversi anni e non c'è stata la possibilità di erogare alcun miglioramento, perchè la legge finanziaria e il bilancio dello Stato nulla hanno previsto per questa incombenza. Quest'anno, il Ministero di grazia e giustizia si è attivato per introdurre i finanziamenti all'uopo necessari, per cui, in sede di predisposizione del bilancio, fu introdotto un aumento di 900 miliardi per i miglioramenti economici al personale. Ci siamo battuti per avere adeguati stanziamenti che sono arrivati alla cifra di 50 miliardi, avendo noi calcolato il fabbisogno in tale misura. Si tratta poi di stabilire la forma attraverso la quale attribuire questo miglioramento.

Da parte sindacale si chiedeva la pura e semplice estensione di una indennità penitenziaria che abbiamo lo scorso anno applicato, poi migliorato, al personale di quel settore. Altri sindacati chiedevano invece un aumento del compenso incentivante.

Il Governo ha ritenuto di dover proporre la soluzione del riconoscimento dell'estensione al personale della indennità giudiziaria spettante ai magistrati per una serie di motivi. Innanzi tutto, ciò comporterebbe un meccanismo più semplice di applicazione e non darebbe luogo alla resistenza degli altri Ministeri (soprattutto del Ministero della funzione pubblica) per paura di un effetto di proiezione a catena in altri settori del pubblico impiego, proprio in considerazione della specificità e del ruolo delle funzioni di questo personale. In secondo luogo, poichè la normativa vigente stabilisce che i miglioramenti economici per i dirigenti debbono essere stabiliti con legge, mentre per il restante personale si deve procedere alla cosiddetta contrattazione programmata, il Governo, con questa soluzione, ha potuto realizzare un momento unificante e non ha dato luogo ad una divaricazione tra il personale (come ha sottolineato il senatore Filetti). Devo ricordare che il Ministero predispose e presentò al Consiglio dei Ministri, presieduto dall'onorevole Gorla, un decreto-legge con il quale si stabilivano i miglioramenti economici e l'applicazione dell'indennità giudiziaria con un unico provvedimento (ciò che ripropone sostanzialmente il sindacato autonomo).

Non esaminato in quella sede, il decreto-legge venne ripresentato al nuovo Governo presieduto dall'onorevole De Mita. In sede di esame da parte del Consiglio dei Ministri emersero diverse obiezioni dei Ministri della funzione pubblica e del tesoro, i quali pretesero che venissero seguite le procedure stabilite dall'attuale normativa in materia: una legge per i dirigenti e contrattazione programmata per il restante personale. In quella occasione cercammo di difendere la nostra posizione, facendo innanzi tutto presente che esistevano dei precedenti (i miglioramenti economici al personale della Presidenza del Consiglio erano stati concessi con un unico provvedimento legislativo) e che l'estensione dell'indennità giudiziaria a tutto il personale con un unico provvedimento era giustificata dal tentativo di dare unicità ed

organicità; infatti, l'unità giudiziaria ha un senso se riguarda tutto il personale e se non viene spezzata da una logica che può essere diversa da quella seguita per i dirigenti in seguito alla contrattazione.

Questa posizione venne bocciata in sede di Consiglio dei Ministri che stabilì di procedere, in base ai principi dell'attuale normativa, al duplice criterio della legge e della contrattazione. Ciò provocò l'inizio degli scioperi. Il Ministro di grazia e giustizia, assumendo l'iniziativa, dichiarò che non se la sentiva di dare il proprio concerto ad un provvedimento che divideva il personale.

Abbiamo allora proposto l'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame perchè ci fosse la contestualità del riconoscimento legislativo per tutto il personale. Intanto venne avviato un confronto con le organizzazioni sindacali per concordare preventivamente i tempi della contrattazione ed il decreto interministeriale di assegnazione della indennità. Posso dire che sostanzialmente abbiamo raggiunto un accordo con i sindacati anche in relazione al testo del decreto interministeriale. In questo modo, dopo l'entrata in vigore della legge, i tempi per sottoscrivere l'accordo e per emanare il decreto interministeriale saranno sicuramente molto rapidi e non verranno a crearsi divaricazioni sostanziali.

Il provvedimento in esame, quindi, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri con molta fatica per le ulteriori resistenze dei rappresentanti del Tesoro e della Funzione pubblica. Soltanto la nostra fermezza (e poi gli scioperi e le agitazioni del personale) ha consentito l'approvazione di questo testo che ha comunque dato luogo in seguito ad altri problemi. Infatti, nell'ambito della Commissione bilancio, il Ministro del tesoro aveva espresso il proprio parere negativo sul provvedimento, in quanto doveva essere riconsiderata la copertura finanziaria e il testo dell'articolo 2. Dopo affannose e nuove verifiche con il Ministero del tesoro, siamo riusciti, altrettanto faticosamente, ad avere il parere favorevole della Commissione bilancio, nell'ambito della quale tuttavia sono state sollevate alcune obiezioni. Innanzi tutto ci è stato contestato che in ordine all'importo relativo al personale non dirigente non erano state redatte le schede tecniche. A tale obiezione il Governo ha risposto sostenendo che non si può pretendere di conoscere tutti i dati, le valutazioni e le proiezioni attinenti alla congruità di una spesa se viene seguito il criterio della contrattazione. Il Governo ha stabilito che in sede di contrattazione non può essere impegnata una somma superiore a quella calcolata in base alle tabelle sostanzialmente concordate.

Onorevoli senatori, il provvedimento che è giunto all'esame di questa Commissione, con tutte le traversie ed i necessari adattamenti a cui mi sono riferito, ha registrato in sostanza l'adesione dei sindacati (ed è chiaro che i rappresentanti del sindacato autonomo cercano di ottenere un ulteriore miglioramento, sottolineando la diversità dei tempi che si verrebbe a determinare tra i dirigenti ed il restante personale nella riscossione della indennità). Come vi ho già detto, abbiamo fatto in modo che i tempi per la conclusione dell'accordo e la redazione del testo del decreto siano molto brevi dopo l'approvazione del provvedimento. Per questi motivi, invito il senatore Filetti a ritirare l'emendamento, pur nella giustezza del suo contenuto che corrisponde alla nostra posizione originaria. Onorevoli senatori, se voi intendete approvare questo emendamento dovete tener presente che il provvedimento dovrà ritornare all'esame della Commissione

bilancio, dove sicuramente si riaprirà la discussione sulla congruità della legge, sulle tabelle, sui costi, sui tempi, eccetera. Quindi, in questo modo rischieremmo di trascinare ulteriormente i tempi di esame del provvedimento, dando luogo ad una nuova ondata di scioperi. È vero che noi non ci dobbiamo fare condizionare da questa possibilità, ma è anche vero che non abbiamo alcun interesse a creare simili situazioni.

Desidero far presente, infine, che il Ministero di grazia e giustizia, per garantire i tempi successivi all'approvazione di questo provvedimento, aveva predisposto un emendamento che non avendo avuto il concerto della Presidenza del Consiglio dei ministri (nessun rappresentante del Governo può presentare emendamenti se non ha ottenuto il concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri) non posso presentare in questa sede. Comunque, mi sembra che il senatore Vitalone abbia presentato un emendamento che riprende...

VITALONE. Il rappresentante del Governo è d'accordo?

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Senatore Vitalone, mi rimetterò alla Commissione, sottolineando che era nell'intenzione del Governo presentare un simile emendamento e che esso non crea problemi di bilancio.

Prima di concludere il mio intervento desidero rinnovare l'invito al senatore Filetti di ritirare i suoi emendamenti, pur apprezzandoli in quanto riflettono la nostra posizione originaria. Dobbiamo tener presente in questo momento l'aspettativa del personale nei confronti di questo provvedimento; approvarlo per tempo è il modo giusto di legiferare. Onorevoli senatori, cerchiamo di evitare di trasmettere nuovamente il testo del provvedimento alla Commissione bilancio, ripetendo tormentati passaggi che non si sa quali tempi richiedano.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, mi sembra che buona parte dei problemi che sorgono dagli emendamenti del senatore Filetti vengano risolti, sotto il profilo della tempestività e della erogazione di questa indennità, dall'emendamento aggiuntivo dell'articolo 2-bis presentato dal senatore Vitalone, che recita:

«Art. 2-bis: 1. Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi, comunque, i successivi conguagli sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato, relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso».

Mi sembra che con questo emendamento si dia la possibilità di procedere immediatamente all'erogazione, salvo fissare i conguagli successivamente. Si mantiene una giusta cautela, ma in sostanza l'accordo è raggiunto. La questione potrebbe, pertanto, essere risolta. Invito i presentatori degli emendamenti a riflettere su questa soluzione.

VITALONE. Vi è una esigenza di approvare il provvedimento con sollecitudine, così come ha detto lo stesso rappresentante del Governo. La

soluzione che mi sono permesso di suggerire influisce sui tempi di erogazione dei benefici senza minimamente incidere sulle procedure di controllo, che saranno perfezionate. La prassi è coerente con le iniziative legislative già esistenti. Noi legiferiamo nei confronti di un sistema per il quale si reclama un maggiore grado di funzionalità. La categoria di cui trattasi è stata spesso negletta, nonostante sia una categoria che silenziosamente collabora con i magistrati, assumendosi l'onere di responsabilità non comuni; una categoria alla quale, come ha detto il relatore, recentissimi provvedimenti legislativi hanno affidato un carico di adempimenti formali di grande responsabilità. Del resto nel corso di 20 anni si è avuto un aumento di funzioni affidate alla categoria stessa. Nella relazione che accompagna il disegno di legge si parla della esigenza di efficienza, di miglioramento della professionalità, di adeguamento strutturale, misure che comportano, però, anche un riconoscimento di natura economica.

Mi rendo conto che la proposta del senatore Filetti per alcuni aspetti forse potrebbe apparire più soddisfacente; tuttavia, come ha detto il rappresentante del Governo, dobbiamo privilegiare l'esigenza di sollecitudine rispetto al perfezionamento della norma, che potrà avvenire in seguito. Voglio ancora rilevare come la categoria abbia sempre profuso, nell'assolvimento dei propri compiti, una dedizione ammirevole. Ed è un lavoro svolto in difficilissime condizioni organizzative. È una categoria che spera, con il presente provvedimento, di non essere più costretta a proteste di ordine sindacale, quali quelle condotte recentemente, per ottenere il riconoscimento di quelli che sono suoi incontestabili diritti.

GALLO. Chiedo scusa, ma desidero avere una risposta precisa dal rappresentante del Governo a quella che, secondo me, è una questione fondamentale. In che misura il provvedimento soddisfa le aspettative delle categorie interessate e in che misura lascia insoddisfatte le aspettative delle altre categorie?

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il provvedimento è corretto nel senso che il finanziamento impegnato riguarda specificamente cancellieri e segretari giudiziari, senza nulla togliere al personale unico che attende analoghi benefici. Per quanto riguarda gli archivi notarili, anche essi hanno un loro finanziamento. Comunque, stiamo predisponendo un provvedimento separato, basato su un nuovo finanziamento ottenuto attraverso l'aumento dei diritti di notifica, fermi al 1971. Gli ufficiali giudiziari percepiscono una partecipazione ai diritti di notifica secondo un minimo garantito; si pensa di elevare il minimo garantito nella misura corrispondente al beneficio concreto concesso ad altri. Dobbiamo, però, superare alcune difficoltà, dal momento che una norma della legge finanziaria stabilisce che le maggiori entrate sono destinate al debito pubblico e non a finanziare nuove spese. Comunque, stiamo cercando una soluzione.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Noi parliamo con molta enfasi della giustizia, parliamo di sacrifici e della necessità di andare incontro agli operatori della giustizia, che sembra abbiano bisogno di medaglie e non di aumenti di stipendio per l'eroismo che pongono in tutta la propria attività.

La domanda del senatore Gallo era tuttavia più precisa: egli voleva sapere quanto personale accontentiamo approvando questo disegno di legge

e quanto ne scontentiamo. I dirigenti superiori e quelli del ruolo ad esaurimento sono 1017; tutti gli altri - esclusi gli autisti, i commessi e gli usceri - sono 18.352, mentre con gli autisti e gli usceri si arriva a 23.200.

Esiste il problema dello snellimento delle procedure per il pagamento, ma viene affrontato solo per i dirigenti che verranno pagati subito, mentre gli altri verranno pagati soltanto quando l'articolo 2 di questo provvedimento entrerà a regime, cioè dopo la contrattazione. Allo stato dei fatti tuttavia questa norma riguarda soltanto 1017 dirigenti.

COCO. Vorrei sapere in modo chiaro quanti sono i cancellieri che beneficeranno di questo disegno di legge.

ACONE. Vorrei che fossimo all'altezza del compito perchè ci troviamo di fronte a due problemi non facilmente conciliabili tra loro e che l'emendamento proposto dal senatore Vitalone tenta di conciliare.

C'è una legge dello Stato che vieta per certe categorie di impiegati l'attribuzione di un trattamento diverso al di fuori della contrattazione collettiva. È quindi necessità cogente che almeno in maniera formale si passi attraverso la contrattazione collettiva. C'è tuttavia allo stesso tempo l'esigenza avvertita da tutti i Gruppi, al di là delle parole reboanti che ho sentito stamattina, di riconoscere la giusta posizione retributiva a tutti i cancellieri, contestualmente al riconoscimento che il provvedimento al nostro esame concede ai dirigenti.

Per conciliare queste due esigenze il senatore Vitalone propone una scappatoia che consiste nel liquidare oggi i miglioramenti come se fossero definitivi, salvo conguaglio nell'ipotesi in cui non dovesse avere esito positivo la contrattazione collettiva e non dovessero emanarsi i decreti interministeriali.

A questo emendamento devo proporre alcune modifiche, ma credo di capire che la proposta del senatore Vitalone preveda che il materiale pagamento avvenga nello stesso momento in cui questo provvedimento diventa legge, ed in questo divergo dalla posizione del senatore Di Lembo. Ciò non sarebbe possibile senza l'approvazione dell'emendamento che infatti recita: «Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi, comunque, i successivi conguagli sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato, relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso».

Credo inoltre che se il senatore Vitalone ha fatto questa proposta abbia avuto qualche notizia sull'accettazione da parte dei sindacati del trattamento previsto per i cancellieri.

Voglio fare inoltre due osservazioni: la prima è di carattere formale in quanto a mio parere l'emendamento dovrebbe costituire il quarto comma dell'articolo 2; in secondo luogo proporrei di eliminare l'inciso: «fino al perfezionamento dei provvedimenti formali».

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. È chiaro che non si può concedere un aumento prima dell'emanazione del decreto interministeriale che deve poi essere registrato dalla Corte dei conti. Se la Commissione lo ritiene opportuno, si può prevedere l'entrata in vigore

della norma dopo l'emanazione del decreto, ma siccome la formula è collaudata, proporrei alla Commissione di non modificarla.

**PRESIDENTE.** Si potrebbe invece usare questa formula: «Fino al perfezionamento dei decreti previsti dal comma 1». Dalle dichiarazioni del Sottosegretario, ho infatti percepito che la contrattazione è sostanzialmente fatta; quindi - entrata in vigore la legge - la contrattazione si formalizzerà attraverso la sottoscrizione dell'intesa. Dopo di ciò sarà immediatamente emanato il decreto interministeriale che prevede però dei tempi tecnici per la sua definitiva entrata in vigore, dovuti alla registrazione da parte della Corte dei conti. Con questa norma si voleva anticipare l'erogazione al momento della emanazione del decreto.

**ACONE.** In conclusione vorrei fare altre due osservazioni. Credo che si possa accogliere la proposta - mi pare suggerita dal senatore Gallo - intesa a trasformare in un ordine del giorno l'emendamento del senatore Filetti, in modo che il Governo sia maggiormente impegnato ad emanare subito il decreto interministeriale.

Faccio poi presente che non sono del tutto convinto che una diversa formulazione dell'articolo 2 non incorra nella necessità di un parere della Commissione bilancio al fine di stabilirne la copertura. Mi preoccupa inoltre - e questa volta per i cancellieri e non contro di loro - il fatto che da una decisione in tal senso potrebbe derivare un impedimento alla pronta entrata in vigore del provvedimento, che è proprio quanto i cancellieri non vogliono.

Se i dirigenti superiori si trovano in una posizione diversa rispetto al restante personale delle segreterie, questo discende da una norma precedente e non riguarda il disegno di legge in discussione. Tutt'al più il Parlamento potrà procedere ad un'ulteriore riflessione per stabilire se, dando luogo a questi inconvenienti, valga effettivamente la pena di mantenere così com'è la legge che li concerne. Non possiamo però obiettare che questi sono mille e quelli più di ventiduemila perchè purtroppo è così e non c'è modo di risolvere il problema.

**FILETTI.** Poichè la discussione viene fuori in dipendenza degli emendamenti presentati da me e dal senatore Corleone e poichè vi è l'esigenza di portare a compimento questo disegno di legge, potrei acconsentire a ritirare gli emendamenti da me proposti, nel caso in cui la Commissione ritenga di approvare l'ordine del giorno che mi permetto di sottoporre.

«La 2<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

ritenuta l'esigenza che i benefici di cui al disegno di legge n. 1047 siano corrisposti senza ritardi a tutto il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie al fine di assicurare il maggiore grado di funzionalità delle diverse strutture del settore della giustizia,

invita il Governo:

a determinare entro tempi accelerati e con le modalità di cui all'articolo 2 del citato disegno di legge le misure dei benefici di cui sopra, da corrispondere al personale di cui a detto articolo 2».

0/1047/2/1



COCO. Questo però non modifica la procedura, perchè comunque deve esserci una contrattazione.

FILETTI. L'ordine del giorno contiene l'invito al Governo ad accelerare i tempi.

COCO. In base all'articolo 1 l'indennità viene attribuita al personale dirigente e qualifiche equiparate. Per il personale appartenente alle qualifiche funzionali l'indennità sarà invece quantificata attraverso una contrattazione coi sindacati.

FILETTI. È così

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Rispettando il vincolo che è stabilito dal provvedimento nell'attribuire la stessa indennità.

COCO. In sostanza i passaggi sono i seguenti: prima c'è la contrattazione, successivamente il provvedimento interministeriale e poi ancora la registrazione presso la Corte dei conti. E poichè non è possibile concedere i benefici previsti, salvo conguaglio, tutto il problema consiste nel darli con decreto ministeriale, prima che ci sia un visto della Corte dei conti. Il Governo può fare questo in base ad un semplice ordine del giorno o è necessario invece che sia un emendamento specifico ad autorizzarlo?

PRESIDENTE. L'ordine del giorno del senatore Filetti si pone in una fase anteriore; esso costituisce un invito al Governo a procedere immediatamente all'emanazione del decreto. L'emendamento del senatore Vitalone invece vuole superare l'ostacolo della Corte dei conti.

VITALONE. Già in passato analoghi problemi sono stati superati in questo modo.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Ciò non soddisfa però le ventitremila persone che non vengono pagate. A mio avviso, la norma è illegittima, e bisogna vederla nel contesto della legge che la contiene. Già provvedere a pagare delle indennità sulla scorta delle comunicazioni degli uffici è una cosa veramente difficile e rischiosa, ma d'altra parte, poichè vi sono precedenti legislativi in merito, accetto l'emendamento; esso però non risolve il problema: noi ci troviamo di fronte a mille dipendenti che vengono pagati subito e a ventitremila che invece subito non vengono pagati, perchè devono attendere la contrattazione. L'ordine del giorno che invita il Governo a far presto è dunque inutile e platonico. Il Sottosegretario di Stato ci assicura che la contrattazione è stata fatta, che le parametrizzazioni sono quasi pronte, mentre passerà del tempo per approvare questo provvedimento. Allora, invece che approvare l'ordine del giorno, diciamo che è attribuito con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanare entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge di concerto col Ministro del tesoro e della funzione pubblica...

BATTELLO. Ma resta sempre la Corte dei conti.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. La Corte dei conti non potrà dire niente, perchè il decreto verrà emanato sulla base di una contrattazione che si afferma già fatta. Il decreto comunque viene emanato nel rispetto della legge-quadro, cioè sentiti il Ministro della funzione pubblica e del tesoro, nonchè d'accordo con le confederazioni sindacali. Se fosse adottata questa soluzione, il ritardo nel pagamento delle indennità a favore del personale appartenente alla qualifiche funzionali sarebbe soltanto di trenta giorni dall'approvazione del presente testo.

COCO. Ma se entro trenta giorni non si conclude la contrattazione con i sindacati?

PRESIDENTE. Un po' di affidamento a quanto ci ha detto il Sottosegretario bisogna pur darlo.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Approvato questo disegno di legge, l'Amministrazione dovrà provvedere al pagamento della indennità. Se il Governo, con legge, si impegna a rispettare i trenta giorni - e può farlo perchè è già avanti nella contrattazione e del resto al Ministero di grazia e giustizia già circola la nuova parametrizzazione fatta con i sindacati - possiamo garantire a tutto il restante personale, che è scontento, che il ritardo nel pagamento della indennità sarà di soli trenta giorni. È un termine che può essere rispettato.

Si sostiene che, ove dovessero trascorrere i 30 giorni, non succedrebbe niente, perchè non si tratta di un termine perentorio. Questo tipo di norme, tuttavia, dimostra che è volontà del legislatore di spingere l'attività del Governo verso il raggiungimento di un accordo con il sindacato. Se invece approvassimo solo la norma che snellisce i pagamenti, gli altri 23.000 interessati potranno obiettare che vi è disparità di trattamento, in quanto loro dovrebbero attendere le conclusioni delle trattative sindacali e l'eventuale decreto.

PRESIDENTE. Senatore Di Lembo, se vogliamo inserire il termine dei 30 giorni possiamo farlo, però mi pareva che l'emendamento presentato dal senatore Vitalone fosse inteso a parare un'ulteriore iattura, quella del lasso di tempo intercorrente tra l'emanazione del decreto e la sua registrazione presso la Corte dei conti. Perchè non affrontiamo entrambi i problemi?

GALLO. L'emendamento del senatore Di Lembo si innesta in quello del senatore Vitalone.

VITALONE. Credo che la preoccupazione manifestata dal senatore Di Lembo sia condivisa da tutti noi, soprattutto per evitare che all'interno di questo miglioramento retributivo si possano verificare disparità di tempi, più che di trattamento, nella corresponsione dei nuovi stipendi. L'emendamento da me presentato è finalizzato proprio a questo e credo che l'idea di introdurre un termine ragionevole come quello dei 30 giorni proposto, possa consentire di raggiungere un risultato equo.

La preoccupazione del senatore Di Lembo - dicevo - è anche la mia. Tuttavia credo che quella formula, che ha avuto un ampio collaudo legislativo, unitamente alla sommessa preghiera rivolta al Governo di valorizzare al massimo le procedure necessarie a far sì che non vi siano tempi

diversi nella corresponsione degli stipendi, soddisfatti le aspettative di quanti, fuori da quest'Aula, sperano che noi chiudiamo il contenzioso con una risposta sì persuasiva, ma soprattutto conclusiva. Sono almeno 5 mesi che vogliamo risolvere il problema e in 30 giorni forse non sarà possibile adempiere tutte le procedure previste dalla legge.

GALLO. Senatore Vitalone, probabilmente era assente quando è stato affrontato il punto, ma abbiamo ritenuto che forse 20 giorni non sono sufficienti ma 30 giorni dovrebbero esserlo.

BATTELLO. Il problema secondo me è che non possiamo porre un termine entro il quale si deve concludere l'accordo con le organizzazioni sindacali. Si tratta di un'importante questione di principio: possiamo soltanto porre un termine dopo il quale, se non è intervenuto un accordo, entra automaticamente in vigore una certa normativa.

ACONE. Sono d'accordo.

BATTELLO. Noi dobbiamo introdurre il termine *minus a quo* per la definizione dell'accordo: questo può essere anche di 10 giorni, ma a partire dalla sua scadenza entra in vigore il decreto. Accanto a ciò, che permette di abbreviare i tempi, manteniamo l'emendamento di carattere generale che permette di abbreviare i termini dopo l'emanazione del decreto. In tal modo, compatibilmente con l'attuale normativa, possiamo risolvere il problema.

So bene che continuerà a sussistere la discriminazione tra dirigenti e personale appartenente a qualifiche funzionali, perchè per i primi interviene subito l'emendamento proposto dal senatore Vitalone, ormai condiviso da tutti; tuttavia, all'interno di questa discriminazione, si deve prevedere una rilevante abbreviazione temporale anche per il personale appartenente alle qualifiche funzionali.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno illustrato dal senatore Filetti e sugli emendamenti presentati dallo stesso senatore Filetti.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Forse il senatore Filetti potrebbe ritirare gli emendamenti perchè, considerato tutto quello che è stato detto, essi sono stati accolti nella sostanza.

FILETTI. Non intendo ritirare gli emendamenti, se non viene accolto l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. A questo punto ritengo opportuno sospendere i nostri lavori. Pertanto il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 14,40.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO